



Il Presidente

Milano, 13 settembre 2013

A tutti i soci e
membri del Consiglio Scientifico

Cari soci e cari membri del Consiglio Scientifico,
questa estate si è concluso il processo a mio carico di cui ho già ampiamente parlato oltre un anno fa alle pagine 8-10 della lettera aperta al presidente della Fondazione de Chirico pubblicata nella rubrica Notiziario del nostro sito (2012 / 02: *Attacco di Picozza e risposta di Baldacci*).

Il dispositivo della sentenza stabilisce “non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti in relazione ai reati loro ascritti perché estinti per prescrizione”. Le motivazioni, depositate successivamente e di cui sono venuto a conoscenza solo a metà agosto, non riconoscono valido nessuno dei miei motivi di appello e si limitano ad applicare la prescrizione, revocando la pena accessoria della pubblicazione della sentenza stessa sui giornali (richiesta dalla Parte Civile) e abolendo il risarcimento in denaro a favore della Fondazione relativamente a uno dei quattro dipinti da me venduti (*Cavalli cavaliere e tempio*, un dipinto autentico dei primi anni Trenta, come ribadisco ora e ribadirò sempre) solo perché l'eventuale reato, commesso nel 1995-96, risultava già prescritto prima della sentenza di primo grado (quindi io ero stato condannato per un reato estinto).

Poiché questo esito insoddisfacente, se non sul piano meramente pratico, mi impone di prendere una posizione e di trarre determinate conseguenze, abuserò della vostra pazienza riassumendo i termini della questione già esposti nella *lettera aperta* sopra menzionata.

In prima istanza ero stato condannato a venti mesi e settemila euro di multa, con pena condonata, in quanto ritenuto colpevole di ricettazione e contraffazione relativamente a quattro opere di Giorgio de Chirico da me vendute tra il 1995 e il 2000. Tali opere erano state dichiarate false in sede istruttoria dalla Fondazione de Chirico con perizie firmate da Jole De Sanna e da Paolo Picozza, e la loro falsità era stata ribadita in sede dibattimentale dalle CTU nominate dal Tribunale, Giovanna Dalla Chiesa e Ester Coen.

La mia linea di difesa era molto semplice e la ribadisco tuttora. Due opere, *Cavalli cavaliere e tempio* e *Archeologi in riva al mare*, erano dipinti autentici – come penso di aver dimostrato nella perizia di parte redatta con la mia collaborazione da Luigi Cavallo –, mentre riconoscevo che non fossero ascrivibili a de Chirico le altre due, due *Nature morte*, che avevo acquistato con una perizia di Maurizio Fagiolo. Una di esse era tuttavia di alta qualità, eseguita – stando all'analisi dei materiali disposta dalla Fondazione stessa in sede istruttoria – nei primi anni Quaranta e la ritenevo un dipinto attribuibile alla cerchia milanese degli amici e collaboratori di de Chirico in quegli anni (probabilmente Sciltian) entrato poi in circolazione, cosa non infrequente, con una firma apocrifa e più nota.

Questo aveva contribuito a farmi cadere in errore, ma trasformare un errore – e non conosco nessuno che non ne abbia commessi maneggiando de Chirico – in un reato senza poterlo dimostrare e solo sulla base dell'assioma che “non potevo non sapere”, lo ritengo molto grave e non degno di una giustizia indipendente ed equanime.

Avevo interposto appello chiedendo: 1) che fossero nominati nuovi Consulenti Tecnici d'Ufficio del tutto indipendenti dalla Fondazione perché nelle perizie a firma Dalla Chiesa e Coen avevo riscontrato tali errori, assurdità e superficialità da rendermi convinto che vi fosse un forte pregiudizio nei miei confronti. Convinzione che mi era poi stata confermata sia dalle loro risposte, talvolta evasive e talvolta infondate e indimostrabili, nel contraddittorio svoltosi durante il processo di prima istanza, sia dal fatto che ambedue – incuranti del dovere di essere indipendenti ed equidistanti dalle parti in causa – avevano accettato, mentre stendevano le suddette perizie, incarichi di collaborazione in mostre promosse dalla Fondazione. Nel caso di Giovanna Dalla Chiesa, poi, era ben evidente un desiderio di rivalsea nei miei confronti perché, due anni prima che io ricreassi con Pia Vivarelli e Antonio Vastano il Comitato per le autentiche della Fondazione, essa aveva dovuto dimettersi dal precedente Comitato, insieme a Maurizio Calvesi e Claudio Bruni, a causa del noto scandalo degli oltre cento acquerelli falsi commissionati da Bruni a un falsario piacentino (reo confesso) e in parte poi autenticati dal Comitato stesso. Su questo episodio avevo presentato in Tribunale un rapporto riservato dei Carabinieri, nel quale era ricostruita l'intera vicenda e si specificava che le opere erano state offerte anche a me, ma non le avevo acquistate ritenendole false nonostante le expertises di Bruni, Calvesi e Dalla Chiesa, mentre erano state comprate da un altro gallerista milanese più di bocca buona. Nonostante questo, e il chiaro pericolo che la suddetta esperta – di cui avevo preso il posto in Fondazione – non fosse ben disposta verso di me, il Tribunale d'Appello l'ha confermata come CTU e non ha voluto sentire ragioni; 2) che fosse riconosciuta l'autenticità di due delle opere contestate e, quanto alle altre due, la mia buona fede e una linearità di comportamento che penso sia confermata da tutti i miei precedenti e che quindi, in caso contrario, dovrebbe essere seriamente provata e non spazzata via, come ho già detto, con la consueta formula del “non poteva non sapere” e senza tener conto delle deposizioni dei testimoni.

Nessuna di queste richieste è stata ritenuta valida dalla Corte di Appello, la quale anzi ha dichiarato che le due perite Dalla Chiesa e Coen avevano svolto il loro compito con “molta attenzione, rigore ed estrema competenza” dimostrando “vasta e approfondita cultura pittorica”, e ha rilevato che in sede di nomina io non avevo sollevato nessuna eccezione di incompatibilità sui loro nomi (cosa non vera perché relativamente alla Dalla Chiesa avevo fatto presente una possibile incompatibilità, ma il rapporto dei Carabinieri l'ho avuto solo in un momento successivo e l'ho presentato quando le perizie erano già state scritte). Con ciò io mi sono sentito “cornuto e bastonato” perché la Corte, con logica molto opinabile, implicitamente mi insegnava che avrei dovuto far presente che le due CTU avrebbero accettato collaborazioni dalla Fondazione prima che ciò avvenisse (e come facevo a saperlo?) e che questo fatto avrebbe prodotto perizie indegne, dimostrando chiaramente la loro non terzietà, prima di poterle leggere.

Per riassumere e andare al nocciolo della questione: non ritengo si possa definire corretto lo svolgimento, e quindi le conclusioni, di un processo d'appello relativo a opere d'arte in cui si è negata all'imputato ogni possibilità di far rinnovare esami e perizie per sentire altre voci, oltre tutto in un campo delicato e molto opinabile in cui le consulenze tecniche d'ufficio costituiscono la base del giudizio per magistrati che nulla sanno di pittura, di arte e di tecniche; in cui non si è tenuto conto che in sede dibattimentale di primo grado una restauratrice dell'esperienza di Barbara Ferriani aveva dimostrato in modo lampante, effettuando saggi con solventi di diversa gradazione, che la materia pittorica di un'opera che le CTU affermavano

“da poco eseguita” era invece con certezza risalente ad almeno 70/80 anni fa; in cui – infine – non ha sollevato nessun dubbio sulla bontà del lavoro peritale il fatto che un esame ai raggi infrarossi effettuato in aula aveva dimostrato la falsità delle deduzioni delle CTU e della loro restauratrice ausiliaria, secondo le quali due quadri sarebbero stati realizzati usando tele già precedentemente dipinte per farli apparire vecchi (invece nessun precedente dipinto sottostante è apparso dalle radiografie).

Non vi è quindi da stupirsi che le motivazioni depositate il 19 luglio non facciano che ricalcare quasi tutte le conclusioni del Tribunale di prima istanza.

In tutto il processo, sia nella fase istruttoria, sia poi in quella dibattimentale di prima istanza, e infine in appello, ho sempre avvertito qualcosa di inspiegabile, una sorta di muro contro il quale si infrangeva persino l'evidenza, l'assoluta impossibilità di farsi ascoltare, di far capire le proprie ragioni. E persino la vicenda del deposito delle motivazioni appare strana: erano previste dopo 90 giorni e invece sono state depositate dopo solo 60 (cosa del tutto insolita per la nostra Giustizia), il 19 luglio, un venerdì, senza darne alcuna comunicazione ai miei legali (i quali ancora oggi non hanno ricevuto nulla) mentre la Parte Civile fu avvertita immediatamente (da chi?), in modo da poterne prelevare una copia già lunedì 22 e diffonderla a chi di dovere.

Concludo.

Faccio parte di coloro che credono che le sentenze vadano rispettate. Pertanto mi ritengo un “non condannato” solo per via della prescrizione.

Non faccio parte, tuttavia, di coloro che pensano che le sentenze non vadano neanche discusse. La storia insegna, soprattutto nel caso di opere d'arte, che spesso i Tribunali non hanno saputo decidere per il giusto e riconoscere la verità. L'ultimo lavoro dell'Archivio, a cura di Gerd Roos e mia, sul caso della Piazza d'Italia Milione / Sabatello, dimostra proprio questo.

Ho sufficiente esperienza per sapere quanto sono labili certi pareri, sia pure espressi in buona fede, e quindi anche inutili tante certificazioni con timbri e firme altisonanti, di fronte al tempo e agli studi seri che, lentamente ma inesorabilmente, mettono le cose a posto.

Pertanto ho deciso di comportarmi nel modo seguente.

- 1) Evitare una nuova perdita di energie e di denaro per un ricorso in Cassazione contro le motivazioni della sentenza. Mi sono consultato con i miei avvocati, e anche se un margine di probabilità esiste, la natura formale del giudizio di Cassazione rende incerto l'esito di un eventuale ricorso. Mi basterà ricordare a chi userà questa vicenda contro di me che un proscioglimento per decorrenza di termini non è una assoluzione piena, ma non è neanche una condanna, e che una giudizio d'appello che, prescrivendo, si accanisce a dire che comunque l'imputato era colpevole (!), e ciò fa senza nemmeno provare a sentire altre voci di esperti, è un giudizio molto opinabile.
- 2) Pubblicare sul nostro sito un estratto del mio ricorso in appello e le parti della sentenza che mi riguardano, con un mio commento. A lato, e per far capire, appunto, la labilità di certi giudizi, pubblicherò le perizie firmate da Picozza e De Sanna e inviate alla Guardia di Finanza durante le indagini, le perizie delle due CTU Giovanna Dalla Chiesa e Ester Coen, sulla base delle quali è stata pronunciata la mia condanna, e infine le perizie di parte redatte da Luigi Cavallo e da me. Poi, chi avrà voglia e tempo di leggere si farà una sua opinione.
- 3) Non dimettermi da presidente dell'Archivio, come era stata la mia prima e istintiva intenzione. Mi appariva infatti chiarissimo che questa sentenza sarebbe stata usata da Paolo Picozza contro di me per cercare di squalificarmi moralmente in tutti gli ambienti nazionali e internazionali da lui raggiungibili, e che quindi in modo indiretto avrebbe potuto nuocere all'Archivio, e io non desidero che contro il nostro lavoro scientifico e contro lo scrupolo e

la correttezza con cui viene svolto si possa opporre, anziché argomenti logici e documentati attinenti ai fatti specifici, una sentenza di Tribunale che riguarda altro e per di più molto discutibile. Avevo pensato a Gerd Roos e a Mariagrazia Messina come miei successori in tandem, quasi una coppia di consoli romani dotati ambedue di *imperium* e con *par potestas*, pur continuando io a sostenere l'archivio con tutte le mie forze come ho sempre fatto. Poi ne ho parlato con loro e mi hanno convinto a non farlo. Un mio passo indietro è – dicono – il principale obiettivo dei nostri avversari, e per di più sarebbe letto da chi non va a fondo alle cose come un'ammissione di colpevolezza. Quindi si resta e si continua a lavorare nel modo più serio e onesto possibile, perché solo un lavoro intenso e costante ci permetterà di uscire non solo a testa alta, ma culturalmente e storicamente vincitori da questo confronto.

Paolo Baldacci
